

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSOLA, ALIVERTI e CONSOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1989

Norme per l'informazione del consumatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge è finalizzato alla tutela del consumatore italiano che si avvicina ai prodotti provenienti dall'estero, nei confronti del quale si pone la necessità di garantire il diritto di conoscere in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati ed al funzionamento del prodotto.

L'articolo 1, facendo salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, pone l'obbligo della dicitura in lingua italiana per le modalità d'uso dei prodotti provenienti dall'estero.

L'articolo 2, facendo salve le norme del decreto del Presidente della Repubblica

n. 224 del 1988, di recepimento della direttiva CEE n. 85/374 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, prevede una sanzione amministrativa caratterizzata da un notevole divario tra la misura massima e la minima. Questo si spiega in relazione all'estrema varietà dei comportamenti cui si dovrà fare riferimento: la determinazione del concreto aumentare della sanzione sarà correlata al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero di unità poste sul mercato.

L'articolo 3 consente, transitoriamente, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita di prodotti sprovvisti della dicitura in lingua italiana al fine di consentire lo smaltimento delle scorte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Informazione del consumatore)

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti esteri posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea.

2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.

3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.